

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORRE

Il dott. **Giovanni Luca Orlando C.F. RLNGNN86B12F839B**, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce su foglio separato, dall'avv. Maria Laura Laudadio (PEC: marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it – C.F. LDDMLR61C62B180L) e dall'avv. Paola Ammendola (PEC: paola.ammendola@pecavvocatinola.it – C.F. MMNPLA80S55F839K) con i quali elett.te domicilia Napoli alla via Francesco Caracciolo, n. 15, nonché con domicilio digitale sui seguenti indirizzi pec: marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it e paola.ammendola@pecavvocatinola.it.

CONTRO

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Legale rapp.te p.t.

LA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE presso la P.D.C.M. in persona del responsabile p.t.

IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE presso la P.D.C.M in persona del responsabile p.t.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

**PREVIA SOSPENSIVA E RICHIESTA DI ADOZIONE DI DECRETO
“INAUDITA ALTERA PARTE”**

- Della graduatoria approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, in data 28.07.2025 e pubblicata sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 31.07.2025 relativa al concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al IX corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294

Dirigenti nelle amministrazioni statali, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022 in parte qua richiama “la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l’elenco dei vincitori del concorso e dell’indicazione dell’amministrazione assegnata ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”;

- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) il Decreto n. 132/2025 del 16.07.2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione con il quale è stata adottata la graduatoria dell’esame finale del IX corso concorso per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali; ii) tutti i verbali della Commissione d’esame; iii) della nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025; iv) del Regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del corso-concorso approvato con decreto 126 del 09.07.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione; v) del decreto della Presidente della SNA del 19 giugno 2024, n. 113, con il quale è stato approvato il progetto didattico di massima del IX corso-concorso articolato in una fase di formazione generale e in una fase di formazione specialistica mai pubblicato dalla P.A. e, pertanto, di contenuti ignoti.

FATTO

Con Bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.12.2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentocinquanta due allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentonovantaquattro dirigenti

nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici (doc. n. 3) .

L'intera procedura concorsuale è scandita dal D.P.R. n. 272 del 24.09.2004 e contempla le seguenti fasi:

- 1) ammissione al corso selettivo di formazione dirigenziale, previo superamento di concorso pubblico; il concorso si intende superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 70/100 in ciascuna prova;
- 2) fase di svolgimento della formazione generale del corso – concorso, della durata di 8 mesi, cui è connessa la valutazione continua del candidato;
- 3) esame conclusivo della fase di formazione generale cui accedono gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento; superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente a concorso (art 13 D.P.R. 272/2004);
- 4) Gli allievi che superano l'esame finale della formazione generale devono indicare le preferenze tra le amministrazioni destinatarie del reclutamento, inviandole, nello specchio temporale assegnato dalla PCDM, telematicamente;
- 5) svolgimento del periodo di formazione specialistica, della durata di 4 mesi, presso le amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito (art. 14 DPR 272/2004);
- 6) Esame finale a conclusione del periodo di formazione specialistica; superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno 80/100.

L'art. 15 del DPR 272/2004 dispone che la graduatoria dei vincitori sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica provveda all'assegnazione dei vincitori alle **amministrazioni di destinazione**.

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico inoltrando rituale domanda di partecipazione (doc. 4) .

Con decreto della Presidente della SNA del 19 giugno 2024, n. 113, è stato approvato il progetto didattico di massima del IX corso-concorso articolato in

una fase di formazione generale e in una fase di formazione specialistica, mai pubblicato dalla P.A.

Con decreto della Presidente della SNA del 28 giugno 2024, n. 121, è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione al IX corso-concorso; il ricorrente è risultato vincitore ed è stato ammesso a partecipare alla fase di formazione generale.

Con decreto della Presidente della SNA del 9 luglio 2024, n. 126, è stato approvato il Regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del IX corso-concorso, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 272/2004 (doc.5).

Con decreto della Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40 è stata approvata la graduatoria dei vincitori dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso-concorso, decreto richiamato nelle premesse dell'atto impugnato ma mai pubblicato dall'Amministrazione.

Il dott. Giovanni Luca Orlando ha superato la fase di formazione generale, ed è stato inserito in graduatoria con punteggio 92 e, in data 14.03.2025, ha inoltrato l'indicazione delle preferenze (doc. 6 e 13).

Si precisa sin d'ora che l'ordine delle preferenze espresso dal ricorrente è stato determinato dal posizionamento in graduatoria, rispetto al numero dei posti disponibili presso ogni amministrazione, così come indicati negli elenchi pubblicati.

In particolare, nonostante il dott. Orlando avesse preferito in assoluto svolgere la formazione specialistica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, consapevole che con la votazione conseguita non sarebbe riuscito ad accedere presso tale amministrazione, molto ambita dai candidati, ha inserito nella prima preferenza il Ministero della Cultura e nella seconda preferenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con nota prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio è stato pubblicato l'elenco dei

vincitori del concorso e l'indicazione dell'amministrazione assegnata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.P.R. n. 272/2004 (doc. 7).

Il ricorrente è stato assegnato al Ministero della Cultura, dove ha svolto il periodo di formazione specialistica.

Con decreto della Presidente della SNA del 4 giugno 2025, n. 101, sono state definite le modalità di svolgimento dell'esame finale a conclusione del periodo di formazione specialistica del IX corso-concorso per la formazione dirigenziale (doc. 8).

Con decreto della Presidente della SNA del 17 giugno 2025, n. 110, è stato approvato l'elenco degli ammessi all'esame finale a conclusione del periodo di formazione specialistica; il ricorrente è stato ammesso all'esame finale.

Con decreto della Presidente della SNA del 16 luglio 2025, n. 132, è stata riportata la graduatoria dei vincitori del IX corso-concorso, con specifica indicazione *“La graduatoria di cui all'articolo 1 è trasmessa al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'approvazione”* (doc. 9).

Il dott. Orlando si è collocato alla posizione n. 34 con punti 94.

Il ricorrente, dunque, ha conseguito una posizione migliore rispetto alla graduazione stilata a seguito della conclusione della formazione generale, posizione che, allo stato, attribuisce al dott. Orlando la concreta possibilità di poter essere assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero presso altre Amministrazioni, non indicate come prima preferenza a conclusione della fase di formazione generale, a causa della posizione deteriore conseguita dal ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla fase specialistica.

Il D.P.R. n. 272/2004, così come il Regolamento approvato con decreto n. 126/2024, non chiariscono le modalità di assegnazione dei vincitori alle Amministrazioni destinatarie, pertanto, alla luce del vuoto normativo e invocando il principio di meritocrazia, con atto di significazione inviato a mezzo pec in data 17.07.2025, il ricorrente ha significato *“All'Amministrazione in*

epigrafe la necessità, all'esito dell'approvazione della graduatoria finale del IX corso-concorso per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, di consentire agli allievi utilmente collocati in graduatoria di formulare il nuovo ordine di preferenza delle amministrazioni destinatarie delle assunzioni e tanto prima della assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione e pertanto formula", formulando contestuale istanza "Di assegnazione di un termine entro il quale potere indicare le preferenze ai fini dell'assunzione, alla luce del collocamento nella graduatoria di merito approvata con decreto 132 del 16.07.2025" (cfr. doc. 10, 11, 12).

L'atto di significazione ed istanza non sortiva alcun riscontro e, in data 28.07.2025, con decreto del 28.07.2025, pubblicato in data 31.07.2025, è stata approvata la graduatoria dei vincitori del IX corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di n. 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, che conferma la posizione del ricorrente al numero 34 con punti 92.

Si legge nelle premesse del decreto *"VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l'elenco dei vincitori del concorso e dell'indicazione dell'amministrazione assegnata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272".*

Ad oggi non sono state ancora effettuate le assegnazioni tuttavia, considerato che la P.D.C.M. non ha invitato i candidati utilmente collocati in graduatoria ad esprimere le preferenze al fine della assegnazione all'Amministrazione di destinazione, si deve presumere che con l'espresso richiamo allo *"elenco dei vincitori del concorso e dell'indicazione dell'amministrazione assegnata ai sensi dell'articolo 15, comma 2"* l'Amministrazione intende procedere all'assegnazione in virtù delle preferenze espresse nella fase conclusiva della

formazione generale e, dunque, precedente alla tenuta dell'esame finale e della redazione della relativa graduatoria finale.

L'assegnazione all'amministrazione con la quale si instaurerà il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, operata in virtù di preferenze espresse prima della tenuta dell'esame finale e della effettiva conclusione dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria finale è illegittima e va impugnata alla luce dei seguenti

MOTIVI

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28 E 35 D.LGS. N. 165/2001 SS.MM.II.- VIOLAZIONE ART. 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 272/2004 SS.MM.II , ART. 5 D.P.R. 70/2013 – VIOLAZIONE D.P.R. 487/1994 - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITÀ, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ – VIOLAZIONE DEL CRITERIO MERITOCRATICO E DI RISPETTO DELL'ORDINE DI GRADUATORIA – ILLOGICITA'MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come già precisato nelle premesse, la procedura concorsuale che occupa è scandita dal D.P.R. n. 272/2004, come modificato dal D.P.R. n. 70/2013, che, con riferimento alla fase della formazione generale e sino all'esame finale, prevede quanto segue: *“Articolo 12 - Modalità di svolgimento dei corsi; 1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale”*

“Articolo 13 - Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale: 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso”.

“Articolo 14 - Formazione specialistica: 1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.

2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento”.

“Articolo 15 - Graduatoria finale del corso-concorso: 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione”.

La normativa, dunque, prevede che, superata la fase di formazione generale, ogni candidato, ai fini di accedere alla fase di formazione specialistica, declini le proprie preferenze “*secondo l'ordine della graduatoria di merito*”.

Pertanto, la scelta delle preferenze **è operata dai candidati alla luce della posizione detenuta in quella specifica graduatoria**; è rispetto a tale specifica posizione che ogni candidato formula le proprie valutazioni in merito alle probabilità di assegnazione alla luce dei posti disponibili presso ciascuna amministrazione, del numero dei candidati inseriti in graduatoria e della posizione nella stessa rivestita.

Superata la fase della formazione specialistica, la normativa prevede espressamente solo lo svolgimento di un esame finale e la formazione di una **graduatoria finale**, diversa e nuova rispetto alla graduatoria stilata alla conclusione della fase di formazione generale, stabilendo, al comma 2 dell’art. 15 che “*La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione*”.

Orbene, alcuna indicazione è fornita dal Legislatore, né tampoco nel regolamento di cui al decreto n. 126 del 2024, in merito alla individuazione delle amministrazioni di destinazione cui assegnare ciascun candidato.

All’esito della redazione della graduatoria finale, non è espressamente previsto dalla normativa che i candidati formulino le preferenze secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Tuttavia il silenzio normativo, alla luce delle disposizioni degli art. 28 e 35 del D.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3, 4, 34 e 97 della Costituzione, rendono doveroso, in virtù del principio meritocratico e di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, che i candidati definitivamente collocatisi nella graduatoria finale di merito siano invitati a formulare le preferenze così che l’assegnazione definitiva sia svolta secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.

Nulla disciplina il Bando di concorso ed il decreto della Presidente della SNA del 9 luglio 2024, n. 126, con il quale è stato approvato il regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del IX corso-concorso, in punto di modalità di individuazione delle amministrazioni destinatarie dell'assunzione da **assegnare a ciascun candidato utilmente collocatosi nella graduatoria finale.**

E' affermato dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa che *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 161).

Ogni diversa determinazione, anche nel senso indicato nel provvedimento impugnato, dove si adombra l'assegnazione dei candidati alle stesse amministrazioni assegnatarie nella fase di formazione specialistica, ovvero l'utilizzo dell'ordine di preferenze stilato dai candidati in virtù del posizionamento in diversa e cangiata graduatoria, è illegittimo ed illogico.

Il criterio di assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale; afferma il Consiglio di Stato *“L'assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici deve avvenire nel rispetto della graduatoria in cui è culminato l'iter procedimentale”* (Cfr. C.d.S. n. 5632/2019).

La procedura concorsuale si è esaurita con l'approvazione della graduatoria finale pubblicata il 31.07.2025 ed è a questa ultima graduatoria, lo si ripete diversa da quella approvata a seguito della fase di formazione generale, che l'Amministrazione è vincolata nella fase della assegnazione delle amministrazioni di destinazione, nel senso di garantire l'ordine di preferenza di cui è portatore ciascuna candidato in ordine di collocazione in graduatoria.

Assolutamente illegittima è la commistione operata dalla Amministrazione tra la graduatoria approvata a seguito della conclusione della formazione generale e la graduatoria finale approvata a conclusione assoluta dell'intera procedura concorsuale all'esito dell'esame finale svolto al termine della formazione specialistica.

La graduatoria finale del corso – concorso, come previsto dal DPR 272/2004, è quella formulata all'esito dell'esame finale svolto a conclusione della formazione specialistica.

Tale esame finale non si riduce ad una mera formalità, bensì trattasi di una vera e propria prova concorsuale superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 80/100.

Nella specie, l'esame finale si è svolto con prova orale alla quale ai candidati sono state formulate due domande su argomenti trasversali; la prova, dunque, non si è articolata esclusivamente sul project work, ma in un esame orale multidisciplinare, assolutamente non limitato alla fase specialistica.

Con decreto n. 101 del 6.06.2025 sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'esame finale a conclusione del periodo di formazione specialistica del IX corso-concorso per la formazione dirigenziale.

L'art. 1, comma 4 del decreto prevede che *“Al fine di accertare le conoscenze e le competenze acquisite a conclusione del periodo di formazione specialistica e del tirocinio formativo, in relazione al quale è stato svolto il project work, gli allievi sostengono, in presenza presso la sede della SNA di Roma, sita in Via Maresciallo Caviglia n. 24, **un esame orale multidisciplinare**”* (Cfr. doc. 8).

Del resto, e il dato è rilevante, il corso – concorso cui ha partecipato il ricorrente, è stato bandito per la copertura di figure dirigenziali in numerose amministrazioni, caratterizzate dalla omogeneità per tutte le amministrazioni, dei profili di competenza delle aree e delle attitudini fondanti il profilo di dirigente pubblico posto a concorso.

La graduatoria finale, dunque, definisce gli effettivi e definitivi vincitori del corso – concorso, inserendoli in una graduatoria di merito che esalta i risultati svolti e le capacità dell'allievo nell'arco dell'intera procedura concorsuale, articolata in molteplici fasi e che prevede il superamento di ben tre esami.

Come è noto, il sistema dei concorsi pubblici è progettato per selezionare i candidati più meritevoli, garantendo il rispetto dell'ordine di graduatoria anche nella fase delle assegnazioni, la parità di trattamento e trasparenza delle procedure, il buon andamento della P.A.

Il criterio meritocratico, cui è corollario l'obbligo del rispetto della graduatoria, è un principio fondamentale sancito dalla legge, in particolare dall'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che l'accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione debba avvenire tramite procedure selettive che garantiscano "uguaglianza di opportunità, trasparenza e imparzialità".

Il principio meritocratico, inteso come accesso alle opportunità basato sul merito e non su altri fattori, trova un fondamento nella Costituzione Italiana agli art. 3, 4, 34 e 97.

Orbene, solo consentendo ai candidati di formulare l'ordine di preferenza delle amministrazioni di destinazione in virtù del posizionamento ottenuto nella graduatoria finale del concorso è rispettato il principio meritocratico nonché il principio di rispetto dell'ordine di graduatorie e imparzialità e non discriminazione tra i candidati.

Ed invero, venendo al caso che occupa, il dott. Giovanni Luca Orlando, ha superato la fase di formazione generale conseguendo in graduatoria punteggio 92 e, in data 14.03.2025, ha inoltrato l'indicazione delle preferenze.

L'indicazione delle preferenze, dunque, è operata dal ricorrente, come per ciascun candidato, tenendo conto della posizione in graduatoria e delle probabilità, in termini percentuali, alla luce della posizione in graduatoria e del numero dei posti disponibili presso ciascuna amministrazione, di poter essere

assegnato presso l'Amministrazione più confacente alle proprie esigenze e propensioni.

In particolare, nella specie, le valutazioni operate dal ricorrente ritenevano poco probabile che, in virtù del punteggio conseguito e del posizionamento nella graduatoria, venisse assegnato alle amministrazioni più ambite da tutti, come dallo stesso Orlando, e segnatamente: 1) Presidenza del Consiglio dei ministri - 17 unità; 2) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - 27 unità; 3) Ministero dell'economia e delle finanze - 17 unità; 4) Ministero delle imprese e del made in Italy - 4 unità.

Alla luce di tale ragionamento e, tenendo in considerazione la posizione nella graduatoria dell'esame conclusivo della formazione generale, il dott. Orlando procedeva alla indicazione delle preferenze.

Svolto l'esame finale e alla luce del risultato ottenuto dal dott. Orlando, collocato al posto n. 34 con punti 94 – ben due punti in più rispetto alla graduatoria della formazione generale – il ricorrente potrà ambire, atteso l'ordine in cui è inserito in graduatoria, all'assunzione presso Amministrazione che il candidato non aveva inserito tra le prime preferenze in virtù del risultato conseguito all'esito della formazione generale.

Si segnala, a titolo esemplificativo, che il candidato De Crescenzo Mattia, collocato nella graduatoria finale alla posizione 36, deteriore rispetto al ricorrente, con punti 94 nella graduatoria approvata a seguito della formazione generale è stato assegnato, per la formazione specialistica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2° preferenza espressa dall'Orlando (Cfr .doc. 1 e doc. 7).

Ancora, la candidata Dedej Klarita, collocata nella graduatoria finale alla posizione 37, deteriore rispetto al ricorrente, con punti 94 nella graduatoria approvata a seguito della formazione generale è stata assegnata, per la formazione specialistica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2° preferenza espressa dall'Orlando (Cfr .doc. 1 e doc. 7).

La scelta di non permettere ai candidati collocati nella graduatoria finale di formulare le preferenze e, dunque, di non consentire l'assegnazione definitiva sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, è scelta illegittima e illogica, oltre ad essere contraria agli stessi interessi della PA, alla luce delle considerazioni svolte nel presente scritto.

Assegnare i vincitori alle amministrazioni alle quali erano stati assegnati a seguito della conclusione della formazione generale, operando un mero automatismo ovvero assegnare i candidati alla luce di preferenze espresse in una fase non definitiva della procedura del corso – concorso, risulta riduttivo e non rispettoso del principio meritocratico e di rispetto dell'ordine della graduatoria.

Le preferenze già espresse e la relativa assegnazione nella fase post formazione generale, devono considerarsi vevoli ed idonee solo rispetto alla fase della formazione specialistica, ma non già definitive e vevoli anche per l'immissione in ruolo.

Il candidato collocatosi nella graduatoria finale, deve avere la possibilità di riformulare l'ordine di preferenze alla luce del punteggio finale acquisito e del definitivo collocamento nella graduatoria.

Quanto precede non solo è la scelta più logica e razionale ma, altresì, è l'unica che garantisce il rispetto del principio meritocratico e di non disparità di trattamento, oltre al rispetto dell'ordine di graduatoria.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede all'Amministrazione che, nel costituirsi in giudizio depositi, ai sensi dell'art. 46 comma II c.p.a., i seguenti atti: i) tutti i verbali della Commissione del concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al IX corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022; ii) decreto della Presidente della SNA del 19 giugno 2024, n. 113, con il quale è stato approvato il progetto didattico di massima del IX corso-concorso articolato in una fase di formazione generale e in una fase di

formazione specialistica ; iii) decreto della Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40 con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso-concorso.

In mancanza di spontanea esibizione, voglia l'Ill.mo Presidente o, in subordine, il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 63 comma II c.p.a., ordinare alla amministrazione intimata il deposito degli atti richiesti, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti all'esito del deposito.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Il ricorso è stato notificato ad uno dei controinteressati, segnatamente il candidato collocato nella posizione n. 36 della graduatoria, dott. Mattia De Crescenzo.

Ove l'Ecc.mo Collegio adito ritenga necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti in graduatoria, portatori di posizioni suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame, si chiede di disporre la integrazione del contraddittorio.

In ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nell'integralità dei candidati collocati nella graduatoria – la notifica individuale assumere i caratteri di particolare difficoltà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a., si chiede pertanto, ove sia necessario integrare il contraddittorio, di essere autorizzati - alternativamente alla notifica individuale - alla notifica per pubblici proclami, ovvero, in virtù del disposto dell'art. 52 del codice del processo amministrativo, mediante la pubblicazione del ricorso, ovvero di stralcio dello stesso, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

ISTANZA CAUTELARE

Dalla lettura del ricorso emerge la prognosi favorevole del gravame proposto.

Voglia il TAR, in fase cautelare, sospendere la fase di assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei candidati collocati nella graduatoria finale

pubblicata in data 31.07.2025 tanto sino all'esito del ricorso, ovvero adottare ogni altra misura cautelare che ritenga opportuna ai fini di tutelare gli interessi del ricorrente.

In punto di *periculum in mora*, si evidenzia che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe l'apertura del termine per formulare l'ordine di preferenze delle amministrazioni ai fini dell'assegnazione e alla luce dell'ordine in graduatoria; pertanto, ove venissero disposte le assegnazioni dei candidati alle Amministrazioni, al fine della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prima della conclusione del ricorso, le stesse poi, in caso di accoglimento, dovrebbero essere completamente annullate e disposte nuovamente alla luce delle nuove preferenze manifestate e tanto con grave danno, oltre che per il ricorrente, per tutti gli altri candidati e per le stesse amministrazioni destinatarie delle assunzioni.

Si insiste per l'accoglimento.

P.Q.M.

Previa concessione delle opportune misure cautelari, accogliersi il ricorso con ogni conseguente statuizione.

Si dichiara che la presente controversia versa in materia di pubblico impiego, ha valore indeterminato, ed è soggetta a C.U. di € 325,00

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Paola Ammendola

ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - ROMA

ISTANZA DI DECRETO PRESIDENZIALE

INAUDITA ALTERA PARTE

I sottoscritti avv.ti **Maria Laura Laudadio** e **Paola Ammendola** procuratori e difensori del dott. Giovanni Luca Orlando nel giudizio di cui sopra, proposto

CONTRO

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Legale rapp.te p.t.

LA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE presso la P.D.C.M. in persona del responsabile p.t.

IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE presso la P.D.C.M in persona del responsabile p.t.

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto il concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al IX corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022;
- La fase finale del corso – concorso prevede lo svolgimento di una formazione specialistica di 4 mesi da svolgersi presso le Amministrazioni indicate nelle preferenze espresse dopo lo svolgimento della fase di formazione generale e in virtù della graduatoria approvata;
- All'esito della fase di formazione specialistica i candidati svolgono un esame finale e vengono collocati nella graduatoria finale di merito, nuova e diversa rispetto alla graduatoria stilata all'esito della formazione generale che, nella specie, è stata pubblicata in data 31.07.2025 dove il ricorrente è stato inserito alla posizione 34 con punti 94;
- Si contesta con il presente ricorso la scelta dell'amministrazione di non assegnare ai candidati collocati la facoltà di manifestare l'ordine di preferenza delle amministrazioni assegnatarie dei candidati dirigenti vincitori in linea con l'ordine di graduatoria finale, ma di procedere all'assegnazione alla luce delle preferenze espressa dai candidati nella fase precedente della

procedura concorsuale quando ancora non era stata approvata la graduatoria finale, diversa, quest'ultima, per punteggi e posizione in graduatoria, da quella approvata all'esito della fase di formazione generale;

- Ad oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica non ha ancora disposto le assegnazioni dei candidati alle amministrazioni destinatarie delle assunzioni e si chiede, pertanto, l'emissione di decreto inaudita altera parte, che disponga la sospensione delle assegnazioni sino alla definizione del presente ricorso;
- l'eventuale accoglimento del ricorso, comporterebbe l'apertura del termine per formulare l'ordine di preferenze delle amministrazioni ai fini dell'assegnazione e alla luce dell'ordine in graduatoria; pertanto, ove venissero disposte le assegnazioni dei candidati alle Amministrazioni, al fine della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prima della conclusione del ricorso, le stesse poi, in caso di accoglimento, dovrebbero essere completamente annullate e disposte nuovamente alla luce delle nuove preferenze manifestate e tanto con grave danno, oltre che per il ricorrente, per tutti gli altri candidati e per le stesse amministrazioni destinatarie delle assunzioni.

Pertanto, si chiede l'emissione di decreto inaudita altera parte che disponga la sospensione delle assegnazioni dei candidati utilmente collocati nella graduatoria approvata in data 28.07.2025 e pubblicata il 31.07.2025 sino alla definizione del presente ricorso.

avv. Maria Laura Laudadio

avv. Paola Ammendola